CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tel. 0931/494599 – Fax 0931/494283
96100 SIRACUSA
Viale S. Panagia, 109 – Palazzo di Giustizia

Siracusa - 3 NOV. 2026

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AGLI ON.LI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DI GIUSTIZIA DELLA CAMERA E DEL SENATO

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA DOTT.SSA DOROTEA QUARTARARO

AI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI D'ITALIA

Prot.N. 5070/2026.

Oggetto: Circolare Dag 25/7/2026 0153182.U –
Opposizioni Ex Art. 170 D.P.R. 115/2002 –

==========

In merito a quanto in oggetto, si allega estratto della delibera consiliare del **20.10.2026** affinchè ne abbia legale conoscenza.

Distinti Saluti.

Il Presidente
(Avv. Antonio Randazzo)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
S I R A C U S A

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599
96100 Siracusa

ESTRATTO DEL VERBALE CONSILIARE DEL 20.10.2026

.....omissis

20. CIRCOLARE DAG 25/7/2026 0153182.U - OPPOSIZIONI EX ART. 170 D.P.R. 115/2002 - DETERMINAZIONI DA ASSUMERE

Delibera n. 2026/10/20_27

Il Consiglio,

sentito il Consigliere Relatore, **avv. Salvatore BELFIORE** e su sua proposta;

vista la circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 25/7/2026, prot. 0153182.U, in materia di opposizioni ex art. 170 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, relativamente al termine per proporre opposizione avverso i decreti di pagamento ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, le conseguenti criticità applicative e le iniziative già assunte da altri Consigli dell'Ordine e dalle associazioni rappresentative dell'Avvocatura,

premesso che, con la detta circolare, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito indicazioni interpretative in ordine al termine per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso i decreti di pagamento emessi dall'autorità giudiziaria in favore, tra gli altri, dei difensori d'ufficio e dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

ritenuto che secondo l'interpretazione ministeriale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il termine per proporre opposizione sarebbe di trenta giorni dalla notificazione del decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., mentre, in difetto di notificazione, troverebbe applicazione il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.;

ritenuto che tale ricostruzione interpretativa comporta un significativo mutamento rispetto alla prassi applicativa precedentemente seguita dagli uffici giudiziari, nella quale il termine per l'opposizione veniva ordinariamente fatto decorrere dalla comunicazione del decreto di pagamento effettuata dalla cancelleria;

atteso che la nuova interpretazione è suscettibile di determinare rilevanti conseguenze operative, tanto per i professionisti beneficiari dei decreti di liquidazione quanto per gli uffici giudiziari preposti alla gestione delle relative procedure;

considerato che l'applicazione della circolare ministeriale rischia di determinare un ingiustificato aggravamento delle attività richieste ai difensori d'ufficio e ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, i quali, pur avendo già ricevuto la comunicazione del decreto di pagamento da parte della cancelleria, si troverebbero nella necessità di provvedere autonomamente alla notificazione del medesimo

provvedimento ai soggetti legittimati a proporre opposizione, al fine di provocare la decorrenza del termine breve di trenta giorni;

considerato che tale ulteriore adempimento risulta particolarmente gravoso nell'ambito dei procedimenti penali, nei quali possono essere presenti una pluralità di parti processuali, talvolta difficilmente reperibili, con conseguente aumento degli oneri organizzativi, economici e professionali a carico dei difensori;

considerato che il medesimo aggravio si rifletterebbe sulle cancellerie e sugli uffici giudiziari, chiamati a verificare, per ciascun decreto, il previo rilascio di copie conformi, l'eventuale effettuazione delle notificazioni, la regolarità delle stesse e il conseguente decorso dei termini per l'opposizione;

considerato che in assenza di notificazione, l'applicazione del termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto comporterebbe un significativo differimento della sua definitività, con inevitabili ripercussioni sull'avvio delle successive procedure amministrative e contabili finalizzate al pagamento dei compensi;

considerato che una simile dilatazione temporale risulta particolarmente penalizzante per i professionisti che assicurano l'effettività del diritto di difesa, soprattutto in favore dei soggetti economicamente più deboli, e rischia di aggravare ulteriormente una situazione già caratterizzata, in numerosi uffici giudiziari, da tempi di certo non contenuti per la liquidazione e il pagamento degli onorari;

rilevato che la tutela del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, presuppone anche l'esistenza di un sistema di patrocinio a spese dello Stato concretamente efficiente, nel quale ai professionisti sia assicurata una remunerazione adeguata e corrisposta entro termini ragionevoli;

rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza dell'11 dicembre 2025, relativa ai casi Diaco e Lenchi c. Italia, ha affrontato la problematica dei ritardi nei pagamenti dei compensi riconosciuti ai difensori nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando la rilevanza della tempestiva soddisfazione dei relativi crediti e il ruolo essenziale dell'assistenza legale nell'accesso effettivo alla giustizia;

rilevato che l'interpretazione ministeriale, nella misura in cui determina un possibile differimento della definitività dei decreti di pagamento e un incremento degli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione delle somme spettanti, rischia di accentuare le criticità già riscontrate nella gestione dei compensi professionali;

rilevato che l'introduzione di ulteriori passaggi burocratici appare difficilmente conciliabile con le esigenze di semplificazione, speditezza ed efficienza che devono caratterizzare l'attività degli uffici giudiziari e, più in generale, il funzionamento del sistema giustizia;

evidenziato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ha già avviato un'interlocuzione istituzionale con la Presidenza del Tribunale di Siracusa al fine di affrontare le problematiche connesse alla gestione dei decreti di liquidazione e alle conseguenze operative derivanti dalla circolare ministeriale;

ritenuto che in particolare, per il giorno 21 ottobre 2026 è già previsto un incontro con la Presidenza del Tribunale di Siracusa, nel corso del quale sarà specificamente affrontata anche la questione oggetto della presente deliberazione;

ritenuto in occasione dell'incontro è stata richiesta altresì la partecipazione dei funzionari competenti per il servizio delle spese di giustizia e per le procedure di

liquidazione e pagamento dei compensi professionali, al fine di consentire un confronto diretto sulle criticità applicative e sulle possibili modalità di gestione delle relative procedure nell'attesa di un intervento normativo;

evidenziato che tale iniziativa costituisce espressione della volontà del Consiglio dell'Ordine di perseguire, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e attraverso una leale collaborazione con gli uffici giudiziari, soluzioni organizzative che possano contenere gli effetti pregiudizievoli dell'interpretazione ministeriale, senza determinare ulteriori aggravi a carico dei professionisti;

ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa debba esprimere una posizione istituzionale chiara e motivata a tutela dei propri iscritti, condividendo le preoccupazioni già manifestate da altri Consigli dell'Ordine e da A.D.U. Italia;

ritenuto che sia necessario richiamare l'attenzione del Ministero della Giustizia sulle conseguenze concrete derivanti dall'applicazione della circolare del 25 luglio 2026, soprattutto con riferimento all'allungamento dei tempi di pagamento dei compensi e all'incremento degli adempimenti procedurali;

ritenuto che debba essere salvaguardata l'esigenza di assicurare certezza nella decorrenza dei termini di opposizione ai decreti di pagamento, evitando che l'attività di comunicazione già svolta dalle cancellerie venga privata di effetti rilevanti ai fini della definizione delle relative procedure;

ritenuto che sia opportuno sostenere una posizione condivisa dell'Avvocatura istituzionale, volta a richiedere il superamento delle criticità evidenziate e a preservare la funzionalità del sistema del patrocinio a spese dello Stato e della difesa d'ufficio;

DELIBERA

di esprimere formale preoccupazione e motivato dissenso rispetto all'interpretazione contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – prot. DAG.25/07/2026.0153182.U, nella parte in cui individua, per le opposizioni ai decreti di pagamento ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e, in mancanza, quello di sei mesi dalla sua pubblicazione, con le conseguenti ricadute sulla definitività dei decreti e sui tempi di pagamento dei compensi professionali;

di condividere le preoccupazioni già manifestate da altre rappresentanze forensi, con particolare riferimento alla necessità di evitare ingiustificati aggravi procedurali, ulteriori ritardi nella corresponsione dei compensi e disomogeneità applicative tra gli uffici giudiziari;

di richiedere formalmente al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia –, nell'attesa di un auspicato intervento normativo, la revoca della circolare prot. DAG.25/07/2026.0153182.U, in considerazione delle criticità interpretative e applicative evidenziate e delle conseguenze pregiudizievoli che la sua applicazione è suscettibile di determinare per i difensori, per gli uffici giudiziari e per il complessivo funzionamento del sistema del patrocinio a spese dello Stato;

di sollecitare, nelle more delle determinazioni ministeriali, ogni opportuna iniziativa di chiarimento amministrativo volta a garantire uniformità delle prassi applicative, certezza nella gestione dei decreti di pagamento e contenimento dei tempi necessari per la liquidazione e l'effettiva corresponsione dei compensi, nel rispetto della disciplina vigente;

di dare formalmente atto che in data 21 ottobre 2026 si terrà un incontro istituzionale con la Presidenza del Tribunale di Siracusa, nel corso del quale saranno esaminate anche le problematiche derivanti dall'applicazione della circolare ministeriale e le relative conseguenze operative, al fine di individuare, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità organizzative idonee a ridurre gli aggravi amministrativi e i ritardi nelle procedure;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministro della Giustizia; al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia; al Consiglio Nazionale Forense; ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; al Presidente del Tribunale di Siracusa; agli altri Consigli dell'Ordine degli Avvocati, per opportuna conoscenza e condivisione delle iniziative istituzionali;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, affinché gli iscritti possano essere informati della posizione assunta dal Consiglio e delle iniziative intraprese a tutela dell'Avvocatura.

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15.34.

.....omissis

Alle **ore 15.36** la seduta viene chiusa, del che il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive.

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Sebastiano Mallia

Il Vicepresidente
F.to Avv. Alessandra Formisano

Per conformità.

Siracusa,

- 3 NOV. 2026

ORDINE AVVOCATI SIRACUSA

Il Consigliere Segretario
(Avv. Sebastiano Mallia)